



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 50 DEL 06 maggio 2022

OGGETTO: Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza. Designazione componente.

Il Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari", previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Il Dirigente Generale
Ing. Iole Fantozzi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il vigente art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale stabilisce che *“Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'attuale art. 33 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, sono stati ulteriormente prorogati i termini di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

CONSIDERATO che, il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha prorogato a tutto il 31 marzo 2022 lo stato di emergenza Covid-19;

PRESO ATTO della scadenza del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza e che, conseguentemente, è doveroso procedere al rinnovo dello stesso;

ATTESO che, in esecuzione del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari n. 1230 del 9 febbraio 2022, era stato indetto un avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità ai fini della predisposizione di un elenco nominativo da cui attingere per la nomina del componente regionale dei collegi sindacali delle Aziende del S.S.R.;

CONSIDERATO che, con il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari n. 3535 del 31 marzo 2022, pubblicato sul B.u.r. Calabria, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi;

CONSIDERATO che il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari n. 1230 del 9 febbraio 2022 stabilisce, tra l'altro, che l'elenco avrà una validità triennale, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul B.u.r. Calabria;

CONSIDERATO che lo stesso potrà comunque essere utilizzato per le eventuali ulteriori designazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di vacanza per decadenza, dimissioni o a qualsiasi altro titolo dei componenti in carica, eventualmente determinatesi nel periodo di vigenza dello stesso;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare un membro da designare, quale componente del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, attingendo dall'elenco nominativo degli idonei trasmesso dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari con nota prot. n. 161296 del 1 aprile 2022, approvato con DDG n. 3535 del 31 marzo 2022 e pubblicato sul BURC n. 46 del 6 aprile 2022;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI DESIGNARE quale membro del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza il dott. **Colistro Francesco**, nato a Cosenza (Cs), il 17 Ottobre 1960, inserito nell'elenco dei soggetti risultati idonei;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale dell'odierno decreto sul B.u.r. Calabria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari;

DI TRASMETTERE, a cura del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari, il presente provvedimento all'Azienda Ospedaliera di Cosenza a che la stessa, non oltre l'ulteriore termine di proroga fissato dalla legge, provveda al perfezionamento del suo organo di controllo;

Il Presidente

Roberto Occhiuto